

L'Unione Industriale di Torino, in rappresentanza delegata ed assistenza della S.p.Az. FIAT

e

i Sindacati Provinciali di Torino

- FIM-CISL
- FIOM-CGIL
- FISMIC-SIDA
- UILM-UIL

in rappresentanza dei lavoratori della S.p.Az. FIAT,

si sono incontrati presso la sede dell'Unione Industriale di Torino per un esame ed una intesa concernenti l'assistenza ed il trattamento di malattia per lavoratori della S.p.Az. FIAT in connessione con la fusione della MALF nell'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie (INAM), avendo la FIAT rinunciato alla eventualità di gestire l'assistenza di malattia per delega dell'INAM secondo le modalità previste dalla Delibera 10.3.1967 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

- Premesso che la FIAT consente all'INAM di avvalersi delle esistenti attrezzature assistenziali MALF (poliambulatorio centrale ed ambulatori periferici) per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai lavoratori FIAT;
- premesso altresì che la FIAT intende assicurare ai propri lavoratori le maggiori erogazioni praticate dalla MALF ai propri assistiti a complemento ed integrazione delle prestazioni di legge dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

le parti hanno reciprocamente preso atto di quanto segue:

- 1) L'Azienda assume a suo carico l'integrazione dell'indennità giornaliera di malattia corrisposta dall'INAM, fino a raggiungere il trattamento attuato dalla MALF ai sensi dell'art. 5 dell'accordo sindacale 3 ottobre 1962.
- 2) L'Azienda assume a suo carico l'erogazione, a titolo di complemento delle prestazioni obbligatorie fornite dall'INAM, di condizioni di miglior favore oggi in atto alla MALF, come da protocollo A).
- 3) L'Azienda assume altresì a suo carico l'erogazione di prestazioni integrative straordinarie - con particolare riferimento alla conservazione delle maggiori assistenze oggi in atto nella normativa delle prestazioni integrative

MALF - mediante un "Fondo aziendale di assistenza straordinaria" (come da protocollo allegato B).

- 4) Le prestazioni suddette continuano ad essere erogate dall'Azienda a titolo puramente assistenziale in surrogazione delle corrispondenti prestazioni mutualistiche finora erogate dalla MALF in occasione di eventi di malattia o di esigenze terapeutiche e pertanto non costituiscono a nessun effetto elemento della retribuzione dei beneficiari a compenso dell'opera prestata.
- 5) Le controversie collettive eventualmente insorgenti sull'applicazione delle presenti intese saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

Torino, li 3 marzo 1969

p. l'Unione Industriale

p. le Organizzazioni Sindacali

DICHIARAZIONE A VERBALE

La FIAT precisa: che nelle erogazioni integrative MALF richiamate in premessa è compreso anche il trattamento praticato dalla MALF per il periodo di carenza (primi 3 giorni di malattia), ma chiarisce che la sua conservazione come situazione di fatto non comporta adesione di principio da parte dell'Azienda.

F I A TPRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI MALATTIAA - Sussidio giornaliero di malattia

a.1) Operai - Il sussidio viene corrisposto agli operai che continuino a versare in stato di malattia con incapacità lavorativa dopo la cessazione dell'indennità di malattia da parte dell'INAM, sino al termine contrattuale per la conservazione del posto di lavoro, nelle misure stabilite dall'art. 5 dell'accordo 3 ottobre 1962.

Il periodo massimo indennizzabile per ogni anno solare (compresi i periodi indennizzati dall'INAM) è limitato a:

- 6 mesi per anzianità di servizio da 0 a 5 anni
- 8 mesi per anzianità di servizio da 6 a 15 anni
- 10 mesi per anzianità di servizio da 16 anni in avanti

escluse sempre le domeniche e le festività infrasettimanali.

La ricaduta nella stessa malattia od altra conseguenziale, che si verifichi entro 30 giorni dalla data di guarigione della malattia precedente, si considera in continuazione di quest'ultima ai fini della commisurazione delle aliquote percentuali del sussidio.

a.2) Impiegati - Il sussidio viene corrisposto quando l'impiegato malato è con stipendio ridotto o senza stipendio, nelle seguenti misure:

- se a metà stipendio = 30% di 1/26 della retribuzione mensile
- se senza stipendio = 80% di 1/26 della retribuzione mensile

Il periodo massimo indennizzabile per ogni anno solare (compresi i periodi di malattia con stipendio completo) è limitato a:

- 6 mesi per anzianità di servizio da 0 a 3 anni
- 9 mesi per anzianità di servizio da 4 a 6 anni
- 12 mesi per anzianità di servizio da 7 anni in avanti

escluse sempre le domeniche e le festività infrasettimanali (queste ultime solo nel periodo in cui l'impiegato è a metà stipendio)

B - Sussidio speciale per ammalati di TBC

Al dipendente ammalato di TBC, riconosciuto ed assistito dall'INPS, viene una integrazione all'indennità corrisposta dall'INPS fino alla concorrenza delle misure della retribuzione indicate al paragrafo A.

La durata dell'erogazione è limitata al periodo di conservazione del posto stabilito dalla legge per questa categoria di ammalati.

C - Assistenza sanitaria e farmaceutica

Rimborso spese per visite mediche e per acquisto di articoli di medicazione, preparati galenici e specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico INAM per gli ammalati (lavoratori o loro familiari a carico) che hanno superato il periodo massimo di assistenza medico-farmaceutica concesso dall'INAM (periodo base ed eventuali proroghe) non oltre il termine contrattuale per la conservazione del posto di lavoro del dipendente capo-famiglia.

D - Visite consultive specialistiche

Rimborso spese per visite specialistiche di consulenza, non prestate dall'INAM, preventivamente richieste alla Direzione Sanitaria FIAT ed effettuate presso Cliniche od Istituti ovvero da Medici elencati dalla Direzione Sanitaria stessa.

E - Ricoveri in Istituti di cura

Rimborso spese fino alla differenza tra la retta giornaliera a carico INAM e quella convenzionale per la 2^a categoria per:

- a) impiegati e loro familiari
- b) figli di operai fino a 6 anni

Rimborso della retta ospedaliera per la madre nei casi di ricovero di figli di dipendenti (di età fino a 6 anni) con obbligo di assistenza della madre.

F - Convalescenziario

Soggiorno e cura gratuiti presso il Convalescenziario di Ville Roddolo fino ad un massimo di 45 giorni, su proposta del medico curante convalidata dall'INAM per assistibili incapaci al lavoro od alle ordinarie occupazioni, convalescenti di malattie debilitanti o che abbiano subito gravi interventi chirurgici.

G - Cure balneo-termali ed idroterapiche

Integrazione del concorso spese di soggiorno erogato dall'INAM fino a concorrenza dell'intera spesa entro i limiti delle tariffe stabilite per il soggiorno effettuato presso alberghi convenzionati INAM ovvero presso alberghi consigliati dalla FIAT operanti nella località di cura (escluse le spese di viaggio a carico dell'assistito e le spese di cura a carico dell'INAM).

Corresponsione del sussidio giornaliero secondo le modalità indicate al paragrafo A.

H - Apparecchi sanitari vari (ortopedici, acustici, odontotecnici, occhiali)

Integrazione del concorso spese erogato dall'INAM fino ai limiti seguenti:

Apparecchi di protesi

(arti artificiali superiori ed inferiori - scarpe ortopediche) - fino al 50% secondo tariffe con enti convenzionati;

(cannula tracheale - plantare) fino al 100% secondo tariffe con enti convenzionati.

Protesi dentarie

- fino a L. 2.000 per elemento per i lavoratori

- fino a L. 1.500 per elemento per i familiari

Il concorso può essere ripetuto per gli stessi elementi, trascorsi 4 anni dalla precedente concessione.

Presidi ortopedici

(bustini stoffa con o senza stecche metalliche - corsetti cuoio o cinti pelvici - corsetti di Hessing - gambaletti rigidi o articolati in cuoio armato - ginocchiere in cuoio armato rigide o articolate - corsetti a crociera con ascellare)

- fino al 50% della spesa senza massimale.

Presidi terapeutici

(spallacci di correzione per dorso curvo - tutore per paralisi ostetrica - tutore per arto superiore - tutore per arto inferiore - reggispolle - staffa alla Thomas)

- fino al 50% della spesa senza massimale.

(cinti erniari - ventriere - calze elastiche - ginocchiere - cavigliere - gambaletti elastici)

fino al 100% della spesa senza massimale.

Occhiali

- fino a L. 9.000 per occhiale

- per lenti a contatto, fino a L. 15.000 per lente

- per i figli dei lavoratori concorso spese senza limitazione di diottrie fino a 14 anni; con limitazione come per i lavoratori oltre i 14 anni.

Apparecchi acustici

- fino a L. 90.000, con possibilità di rinnovo in caso di comprovata necessità.

Cure ortodontiche

- fino al 100% presso specialisti convenzionati.

Laringectomizzati

- integrazione concorso spesa INAM fino al 50% della spesa per acquisto di protesi vocale.

I - Familiari

Rimborso delle spese per l'assicurazione facoltativa presso l'INAM dei familiari viventi a carico già beneficiari dell'assistenza sanitaria alla data di cessazione della MALF ed esclusi dall'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAM, semprechè permangano le condizioni di servizio del dipendente ed i requisiti specifici del familiare che avevano dato luogo al riconoscimento dell'assistenza MALF.

F I A TFONDO AZIENDALE DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

Il Fondo aziendale di assistenza straordinaria opera con le seguenti prestazioni:

a) Sussidi straordinari

Ai dipendenti che si trovino in condizioni di disagio economico a seguito di malattie gravi o di lunga durata, proprie o dei familiari, anche se concluse con luttuosi eventi, può essere concesso un sussidio straordinario, variabile secondo le circostanze obiettive.

b) Interventi straordinari

Ai dipendenti che abbiano dovuto sostenere - per la cura di eventi morbosi propri o dei familiari - spese straordinarie per assistenze non previste nel regime dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie può essere concesso un concorso spese a seconda dell'entità della spesa e delle condizioni di disagio del richiedente.

c) Assistenze speciali ex-MALF

Nei casi di eventi morbosi per cui sia accertata l'esigenza di assistenze o terapie speciali, già comprese nelle prestazioni erogate dalla MALF e non ottenibili nel regime dell'assicurazione obbligatoria, ovvero l'esigenza di terapie per le quali venga richiesto un concorso spese di particolare rilevanza a carico dell'assistito (purché si tratti di malattia di lunga durata, superiore ai 60 giorni), potrà essere richiesto l'intervento del Fondo, che - sentito il parere della Direzione Sanitaria FIAT - corrisponderà un concorso spese fino a copertura delle prestazioni autorizzate dal Fondo stesso, come, ad esempio:

1) Assistenza spastici - concorso spese fino a tariffe convenzionate con Istituti specializzati compreso onere eventuale ricovero ospedaliero fino a 30 giorni.

2) Poliomielitici - rimborso spese totale per ricovero giorni 20 per ogni anno solare per cure di ricupero funzionale.

1) Ortottica - concorso spese fino a tariffe stabilite con Sanitari o Cliniche specializzate convenzionate.

4) Paraffinoterapia - concorso spese fino a tariffe stabilite con enti convenzionati.

5) Incidenti sciistici - integrazione concorso spese INAM per cure di pronto soccorso fino al 50% della spesa per prestazioni di pronto soccorso effettuate sul posto, con massimale cumulativo di L. 30.000.

- Concorso spese per eventuale trasporto in ambulanza secondo tariffa Croce Rossa Italiana.

Le domande di intervento che comportano valutazioni di carattere sanitario dovranno essere presentate preventivamente al Fondo.

In caso di morte di familiari di dipendenti, il Fondo corrisponderà, a titolo di concorso spese funerarie (su domanda presentata dal dipendente entro 3 mesi dall'evento), un sussidio di L. 10.500 per ogni persona deceduta già beneficiarla dell'assistenza di malattia quale familiare a carico del dipendente stesso.

Saranno beneficiari delle prestazioni del Fondo aziendale di assistenza straordinaria tutti i dipendenti (operai, intermedi, impiegati) occupati presso Stabilimenti ed Enti FIAT di Torino e provincia sia per eventi diretti sia per eventi occorsi a persone assicurate presso l'INAM come familiari a loro carico.

Le domande degli interessati alle prestazioni del Fondo formeranno oggetto di esame e valutazione collegiale da parte di un Comitato di Vigilanza, composto da:

- a) 4 Dirigenti FIAT in rappresentanza dell'Azienda;
- b) 4 Membri di C.I. FIAT in rappresentanza dei lavoratori, uno per ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori firmataria delle intese in data 3 marzo 1969.

Il Comitato di Vigilanza funzionerà collegialmente e provvederà a regolamentare la procedura dei propri lavori di esame e valutazione delle domande di prestazione raccolte e predisposte a mezzo del servizio di Segreteria organizzato a cura dell'Azienda.

Per l'attuazione dei suoi scopi verranno accreditati al Fondo:

- a) stanziamenti disposti dalla FIAT per ciascun esercizio finanziario;
- b) l'ammontare delle multe applicate ai dipendenti che non costituiscano risarcimento di danni.

Gli eventuali saldi attivi di ciascun esercizio verranno riportati a nuovo nell'esercizio successivo.